

LOCAZIONI

L'amministratore di sostegno



■ In seguito a un sinistro stradale mia madre, purtroppo, ha dei momentanei vuoti di memoria, fatica talvolta ad avere una corretta percezione della realtà e comunque è ricoverata in ospedale. Come possiamo fare per affittare in modo regolare 2 abitazioni dei quali è proprietaria?

Antonella F, Pisa

L'art.404 C.C., introdotto dalla L. 6/2004, prevede che la persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possa essere assistita da un amministratore di soste-

gno; l'incapacità può essere anche transitoria. La figura dell'amministratore di sostegno assolve alla fondamentale funzione di tutelare un soggetto che si trovi in tali condizioni, consentendo una corretta amministrazione del suo patrimonio, evitando che possa compiere atti non validi in quanto compiuti senza la piena consapevolezza del valore economico e giuridico dell'atto. L'amministratore di sostegno non è libero di compiere tutti gli atti giuridici che una persona pienamente capace può compiere, vi sono dei limiti e delle ipotesi nelle quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso della locazione, il codice civile prevede che l'amministratore di

sostegno debba richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare solo per quelle ultranovennali. Dalla previsione normativa si ricava, pertanto, che nelle ipotesi di contratti di locazione abitativi di durata inferiore, come il contratto libero 4+4 o a canone concordato 3+2, l'amministratore possa stipularli in nome e per conto del soggetto amministrato, senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare, ovviamente, nel rispetto della normativa giuridica e fiscale. L'amministratore di sostegno dovrà dare conto dei canoni di locazione nel rendiconto che è tenuto a redigere in favore del soggetto amministrato.

Confedilizia Pisa
- Ufficio Stampa

